

REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI

Rev.	Data	Descrizione della Modifica	Elaborato	Verificato	Approvato
00	26/10/12	Riedizione del Sistema			
01	13/11/12	Aggiornati § 4.8, 10			
02	28/01/13	Aggiornato § 4.8			
03	28/01/14	Aggiornato § 4.2			
04	30/12/14	Aggiornamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e § 16			
05	04/02/16	Aggiornamento in seguito al D.P.R. 8/2015			
06	20/04/16	Aggiornamento in seguito alla nuova direttiva ascensori 2014/33/UE			
07	20/07/16	Aggiornamento § 14.1			
08	12/01/18	Aggiornati § 2, 16			
09	30/10/20	Aggiornato § 3, 4.5, 10			

Indice

1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3 – DEFINIZIONI.....	5
4 – ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE.....	5
4.1 – Premessa.....	5
4.2 – Condizioni di fornitura e presentazione della Domanda.....	6
4.3 – Esecuzione della Verifica	7
4.4 – Verifica documentale.....	7
4.5 – Verifica funzionale	9
4.6 – Emissione del certificato di conformità.....	9
4.7 – Esito negativo della procedura di certificazione.....	10
4.8 – Elenco delle certificazioni emesse	10
5 – VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE	11
6 – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA	11
7 – ATTIVITA' DI RINNOVO	11
8 – RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	11
8.1 – Rinuncia	11
8.2 – Sospensione.....	11
8.3 – Revoca.....	12
9 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI	13
9.1 – Premessa.....	13
9.2 – Reclami	14
9.3 – Ricorsi o appelli.....	15
9.4 – Contenziosi	16
10 – RISERVATEZZA.....	16
11 – CONDIZIONI ECONOMICHE	16
11.1 – Tariffe.....	16
11.2 – Condizioni di pagamento.....	17
11.3 – Durata del contratto.....	17

12. MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	17
13 – COMITATO GARANTE DELL'INDIPENDNEZA E DELL'IMPARZIALITA'	18
14 – DIRITTI E DOVERI	18
14.1 – Doveri dell'Organizzazione richiedente la certificazione	18
14.2 – Diritti dell'Organizzazione richiedente la certificazione.....	20
14.3 – Diritti e Doveri di CENPI.....	20
15 – PUBBLICITA' ED USO DELLA CERTIFICAZIONE.....	21
16 – UTILIZZO MARCHIO ACCREDIA	21
ALLEGATO 1 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	22
DIRETTIVA ASCENSORI.....	22
ALLEGATO V – Esame Finale	22
ALLEGATO VIII – Verifica di un Unico Prodotto	22
Per impianti in deroga non normati dalla UNI EN 81-21.....	23
Per impianti in deroga normati dalla UNI EN 81-21	23
DIRETTIVA MACCHINE	24
ALLEGATO IX – Esame CE del tipo	24

1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è quello di definire i rapporti fra Consorzio Europeo di Normalizzazione e Prevenzione Infortuni S.C.R.L. (di seguito denominato anche CENPI), quale terza parte indipendente, e le Organizzazioni proprie clienti relativamente alla Certificazione di Prodotto, con riferimento in particolare ad ascensori e macchine rientranti, rispettivamente, nel campo di applicazione delle direttive 2014/33/UE e 2006/42/CE e per gli impianti in deroga in applicazione al comma 1, lettera a) del D.P.R. 8/2015 e.

2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme, le direttive e i regolamenti di riferimento per le attività di certificazione di CENPI nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, sono i seguenti:

- Direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;
- D.P.R. 19 gennaio 2015 n° 8 *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.*
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19/03/2015 – Semplificazione per l'installazione di ascensori;
- DPR 30 aprile 1999 n° 162 e s.m. Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nullaosta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
- Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
- D.Lgs. 27 gennaio 2010 n° 17 e s.m. Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- DPR 10 gennaio 2017 n. 23 e s.m. Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori
- Linee Guida emesse della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dai gruppi di lavoro della commissione Europea;

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”;
- UNI CEI EN 17000 “Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali”;
- GUIDE IAF – EA applicabili;
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell’Ente di Accredimento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento.

3 – DEFINIZIONI

In questo documento valgono i termini e le definizioni riportate nella Direttiva, nelle norme di riferimento riportate al precedente Capitolo 2. In questo Regolamento si fa impiego dei termini di “valutazione” e “audit” con lo stesso significato, e dei termini “ispettore” e “valutatore” con lo stesso significato. Analogamente per i termini derivati da questi.

Inoltre si fa impiego dei termini “Proprietario”, “Fabbricante”, “Cliente” e “Organizzazione” per designare l’entità/parte che richiede e si avvale dei servizi di certificazione di CENPI.

Classificazione dei rilievi:

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva di riferimento.

Le Non Conformità comportano la sospensione dell’iter di certificazione e devono essere risolte dal cliente, verificate e chiuse da CENPI prima del rilascio del Certificato di valutazione della conformità del prodotto.

La mancata soluzione delle Non Conformità rilevate comporta il rifiuto all’emissione del suddetto Certificato.

PrescrizioneOsservazione: indicazione al fabbricante dell’assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzature, ma che devono comunque essere risolti dal fabbricante entro i termini indicati da CENPI.

4 – ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE

4.1 – Premessa

L’installatore e/o il fabbricante sceglie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le procedure di valutazione della conformità al fine dell’apposizione della marcatura CE.

CENPI rilascia attestati di conformità per i seguenti allegati:

per la direttiva ascensori:

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

- Allegato V: Esame finale degli ascensori
- Allegato VIII: Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori (modulo G).

Il proprietario o l'installatore, se delegato, fa richiesta per il rilascio della certificazione ai fini dell'accordo preventivo.

per la direttiva macchine:

- Allegato IX

4.2 – Condizioni di fornitura e presentazione della Domanda

Su richiesta del Cliente, CENPI formula un'offerta in cui sono precisate le condizioni economiche e le modalità di svolgimento della procedura di valutazione scelta dal cliente. L'offerta si riferisce sempre a n. 1 esame documentale e n. 1 verifica in campo, eventuali spese eccezionali e/o impreviste saranno quantificate a parte.

Nel caso di accettazione dell'offerta, il cliente deve presentare domanda ufficiale a CENPI compilando e firmando l'apposito modulo "Domanda di Certificazione" o "Domanda di certificazione accordo preventivo") che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- nome e indirizzo del richiedente;
- procedura di valutazione della conformità prescelta;
- descrizione dell'impianto o della macchina;
- norma di riferimento utilizzata per la costruzione e installazione dell'ascensore o della macchina oggetto della certificazione richiesta;
- luogo di installazione dell'ascensore;
- luogo di produzione della macchina;
- dichiarazione di non aver presentato altra domanda di valutazione di conformità, per gli stessi prodotti, ad altri Organismi Notificati.

Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di Domanda di Certificazione o "Domanda di certificazione accordo preventivo" accetta il presente Regolamento e gli importi relativi all'attività richiesta.

Al ricevimento del modulo di Domanda di Certificazione o "Domanda di certificazione accordo preventivo" debitamente compilato e firmato, CENPI ne effettua il riesame al fine di verificare che:

- le informazioni riguardanti il cliente ed il prodotto siano sufficienti per la conduzione del processo di certificazione;
- sia risolta ogni nota differenza di comprensione tra l'organismo di certificazione ed il cliente, compreso l'accordo relativo alle norme od altri documenti normativi;
- sia definito il campo di applicazione della certificazione richiesta;

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

- siano disponibili i mezzi per eseguire tutte le attività di valutazione;
- l'organismo di certificazione abbia la competenza e la capacità per eseguire l'attività di certificazione.

qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di CENPI richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter.

In base alla procedura di valutazione di conformità prescelta, deve essere fornita a CENPI, a cura del cliente e in accompagnamento alla Domanda di Certificazione o "Domanda di certificazione accordo preventivo", la documentazione tecnica relativa all'impianto oggetto della verifica; in allegato al presente Regolamento sono descritti in dettaglio i documenti da allegare alla Domanda di Certificazione o "Domanda di certificazione accordo preventivo" per ogni tipo di procedura di valutazione.

4.3 – Esecuzione della Verifica

Per lo schema di certificazione PRD a fronte delle direttive europee

CENPI pianifica l'attività di verifica in base ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica. Il Cliente può fare obiezione, in forma scritta ed entro 5 giorni, sulla nomina dell'ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

L'attività di valutazione della conformità si articola nelle seguenti due fasi:

- Verifica Documentale
- Verifica Funzionale.

Per lo schema di certificazione per impianti in deroga a fronte del comma 1, lettera a) del D.P.R. 8/2015: si effettua l'attività di esame documentale secondo quanto previsto al successivo § 4.4, qualora dovessero emergere dubbi in merito, l'organismo si riserva di effettuare anche la visita in campo secondo quanto previsto al successivo § 4.5.

4.4 – Verifica documentale

La verifica documentale consiste nell'esame della documentazione tecnica, oltre a ogni altro documento inerente all'impianto e rilevante al fini della procedura di valutazione prescelta secondo l'elencazione contenuta nella Direttiva stessa e nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/03/2015 e riportata in Allegato al presente Regolamento.

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

In particolare, la documentazione tecnica, per le Direttive 2014/33/UE e 2006/42/CE, deve prevedere:

- la applicabilità del singolo requisito essenziale di sicurezza (RES) all'impianto oggetto della domanda di certificazione;
- l'eventuale applicazione di norme tecniche armonizzate;
- in assenza di norme tecniche armonizzate, l'indicazione delle valutazioni relative ai rischi inerenti all'impianto ed alle misure adottate al fine di eliminarli o ridurli al minimo, compatibilmente con la funzione della macchina;
- le prove alle quali è stata sottoposto l'impianto, al fine di accertarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza - RES - o alle norme tecniche eventualmente richiamate.

Le Istruzioni per l'uso dell'impianto devono contenere:

- un Libretto di istruzione contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, alla manutenzione, all'ispezione, alle verifiche periodiche e alla manovra di soccorso;
- un Registro su cui annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche;

La documentazione per gli impianti in deroga deve consentire di valutare a) che esistano le condizioni che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del DPR 162/99 s.m.i. allegato I art. 2.2 e b) che le soluzioni alternative previste per evitare lo schiacciamento siano idonee.

Al termine della verifica documentale, CENPI notificherà per iscritto al richiedente le eventuali non conformità rilevate, ed in particolare:

- l'eventuale incompletezza della documentazione;
- l'esistenza di eventuali non conformità rispetto ai RES;
- l'eventuale non pertinenza delle norme tecniche richiamate ed applicate o l'eventuale non conformità a norme tecniche pur pertinenti.
- Le Eventuali non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza rilevate da CENPI nel corso della verifica documentale saranno comunicate formalmente per iscritto al Cliente affinché questi possa apportare le misure correttive.

Qualora eventuali non conformità rendessero necessaria la ripetizione della Verifica Documentale saranno nuovamente addebitati al Cliente le corrispondenti voci previste nella Offerta di cui al § 4.2 del presente Regolamento.

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

In caso di rilievo di non conformità il richiedente dovrà adeguarsi ai rilievi eliminando le non conformità entro 60 giorni dalla comunicazione e quindi proseguire nella procedura di certificazione oppure rinunciare alla procedura e recedere dal rapporto contrattuale applicandosi in ogni caso la disciplina prevista dal successivo § 4.7 per le ipotesi di esito negativo della valutazione.

Nel caso di esito positivo della verifica documentale, si procederà successivamente alla verifica funzionale dell'impianto, solo per le certificazioni a fronte delle Direttive 2014/33/UE e 2006/42/CE

4.5 – Verifica funzionale

Nel caso di esito positivo della verifica documentale, si procederà successivamente con la verifica funzionale dell'impianto. Tale verifica comporterà le seguenti operazioni:

- accertamento della corrispondenza dell'impianto alla descrizione contenuta nella documentazione tecnica;
- effettuazione degli esami e delle prove funzionali giudicate significative al fine della verifica dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute; verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state applicate correttamente; verifica della assenza di ulteriori rischi;

Per la valutazione di conformità per gli impianti in deroga in caso di dubbi emersi nell'esame documentale si procederà alla verifica in campo ai fini di accertare in loco la corrispondenza di quanto dichiarato nella documentazione tecnica.

Al termine della suddetta verifica, CENPI notificherà al richiedente le eventuali non conformità rilevate [che dovranno essere risolte entro un tempo di massimo di 90 giorni](#).

Pertanto il richiedente dovrà o conformarsi alle prescrizioni di CENPI eliminando le non conformità e proseguendo nella procedura oppure rinunciare alla procedura e recedere dal rapporto contrattuale applicandosi in ogni caso la disciplina prevista dal successivo § ~~34~~.7 per le ipotesi di esito negativo della procedura.

4.6 – Emissione del certificato di conformità

A buon esito delle verifiche, esami e prove eseguite e previsti dalle Procedure di valutazione prescelte, la pratica viene sottoposta al Comitato di Delibera per le Certificazioni (CDC), che simultaneamente ne effettua il riesame e dovrà deliberare se emettere o meno il certificato. In caso di esito positivo da parte del CDC, CENPI emette e notifica al cliente il certificato previsto dal modulo di valutazione stesso.

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

I certificati rilasciati da CENPI ai fini della marcatura CE e del suo mantenimento secondo i vari Allegati, sono i seguenti:

per la Direttiva ascensori

- Certificato di Esame Finale (Allegato V);
- Certificato di conformità (Allegato VIII);

per la Direttiva macchine

- Certificato di Esame CE del tipo (Allegato IX).

L'attestato rilasciato da CENPI ai fini dell'accordo preventivo è "Certificato di accordo preventivo"

Il rilascio degli Attestati è subordinato al pagamento dell'importo concordato per l'attività di verifica eseguita.

I certificati sono sempre firmati dal Legale Rappresentante di CENPI.

4.7 – Esito negativo della procedura di certificazione

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non-conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, CENPI non può dar corso al rilascio del certificato e procederà secondo quanto previsto dalle normative vigenti, dandone comunicazione ai Ministeri competenti, Accredia e a tutti gli altri Organismo Notificati per la direttiva di riferimento.

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione CENPI fornirà al cliente i motivi dettagliati per tale rifiuto, in tale caso il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto successivamente.

Qualora il cliente desideri proseguire con la certificazione CENPI, deve presentare una nuova Domanda Ufficiale e ripetere l'iter certificativo ex-novo.

4.8 – Elenco delle certificazioni emesse

A seguito della concessione della certificazione, CENPI aggiorna il proprio database contenente i dati relativi alla corretta e univoca identificazione del certificato rilasciato:

- Installatore e/o fabbricante e/o proprietario;
- indirizzo d'installazione dell'ascensore;
- indirizzo di fabbricazione della macchina;
- identificazione dell'impianto (Tipologia Impianto, Marca, Numero Impianto);
- Dati relativi all'intervento richiesto (Valutatore che ha eseguito la visita, Data di emissione, Numero Attestato, Allegato Direttiva).

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

Il database viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro degli Attestati preesistenti.

I dati di cui sopra possono essere anche forniti da CENPI, su richiesta, agli Enti di accreditamento, in relazione allo stato e al tipo di accreditamento e a chiunque ne faccia richiesta.

5 – VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

La validità dell'Attestato è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nel rispettivo Allegato e nella normativa di riferimento.

6 – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA

Per la attività svolte da CENPI tale requisito non è applicabile.

7 – ATTIVITA' DI RINNOVO

Per la attività svolte in conformità agli Allegati V e VIII della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. 8/2015 non è prevista attività di rinnovo.

Per le attività svolte in conformità all'allegato IX della Direttiva 2006/42/CE è previsto il rinnovo ogni 5 anni.

Entro la scadenza della certificazione, a seguito di una formale richiesta del fabbricante (o mandatario), CENPI riesamina la validità dell'attestato di esame CE del tipo rilasciato. CENPI se valuta che l'attestato sia rimasto valido tenuto conto dello stato dell'arte, proroga la validità dell'attestato per altri cinque anni.

Qualora la validità dell'attestato di esame CE del tipo non sia prorogata, il fabbricante (o mandatario) deve cessare di immettere sul mercato la macchina in questione.

8 – RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

8.1 – Rinuncia

Per le certificazioni che prevedono un periodo di validità definito, la rinuncia della certificazione può avvenire con un preavviso di almeno tre (3) mesi rispetto alla data di scadenza della certificazione e con richiesta scritta dell'Organizzazione.

8.2 – Sospensione

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

Per le certificazioni che prevedono un periodo di validità definito, CENPI provvede a sospendere la Certificazione nei seguenti casi:

- il sistema fabbricazione del prodotto certificato non garantisca, in modo persistente o grave, il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva di riferimento;
- il cliente non consenta l'esecuzione delle verifiche alla presenza degli auditor ACCREDIA o di membri di altre organizzazioni aventi diritto;
- il Fabbricante non comunichi l'intenzione e le modalità di modifica al prodotto e/o altre modifiche quali: cambio di sede legale e/o operativa, denominazione sociale, tipologia societaria;
- il cliente risulti moroso nei pagamenti delle attività erogate da CENPI;
- il cliente abbia richiesto volontariamente la sospensione.

La sospensione della certificazione (che comporta la temporanea non validità della stessa) è notificata al Fabbricante con lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, per decisione e a firma del Responsabile Tecnico, nella comunicazione è indicato il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui attuare le azioni correttive richieste.

A seguito della sospensione il Fabbricante deve:

- non utilizzare o restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
- non utilizzare copie e riproduzioni del certificato/i;
- astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la certificazione.

Le sospensioni sono rese pubbliche da CENPI, e sono sempre comunicate:

- al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- all'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.

Le spese sostenute da CENPI per eseguire eventuali verifiche o attività causati da provvedimenti di sospensione sono a carico del Fabbricante. Se quest'ultimo non risolve, nel tempo stabilito da CENPI le problematiche che hanno portato all'adozione del provvedimento di sospensione, CENPI provvede a sanzionare con la revoca del Certificato.

Il periodo di sospensione non può essere superiore a 6 mesi: trascorso tale termine si tramuta in revoca della certificazione, il provvedimento di sospensione può essere ritirato anche prima dello scadere del periodo di sospensione deciso, ma solo a condizione che il Fabbricante dimostri di aver rimosso le cause che l'hanno provocata.

8.3 – Revoca

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

CENPI provvede a revocare la Certificazione nei seguenti casi:

- grave inosservanza al presente Regolamento;
- rilevante non conformità del prodotto fabbricato o in fabbricazione rispetto alla documentazione tecnica presentata a CENPI e ai Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva;
- intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili al prodotto e quando il fabbricante non voglia o non sia in grado di adeguarvisi;
- significative modifiche apportate dal Fabbricante senza avere preventivamente informato CENPI;
- reiterato mancato pagamento delle fatture di CENPI;
- uso ingannevole della Certificazione o del marchio tale da portare discredito ad CENPI;
- non accesso ai siti aziendali degli Ispettori sia di CENPI sia dell'Ente di Accreditamento o altri organi di controllo (se applicabile).

La revoca della certificazione è decisa dal Comitato di Certificazione ed è notificata all'Organizzazione con lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax e contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato.

Le revoche dei certificati sono comunicate:

- al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- all'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.

A seguito della revoca, il Fabbricante deve:

- distruggere o restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
- non utilizzare le copie e riproduzioni del certificato/i;
- cessare immediatamente l'utilizzazione del logo e dei riferimenti alla certificazione sia in generale e sia su tutti i mezzi pubblicitari su cui compare.

9 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

9.1 – Premessa

Si premettono le seguenti definizioni:

- **Reclamo**: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- **Ricorso**: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

- Contenzioso: adito, da parte di Soggetti avente causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

9.2 – Reclami

CENPI prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta.

Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da CENPI

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, CENPI informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, si procede come segue:

- a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di CENPI vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;
- b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" certificato e giudicato idoneo dall'Organismo in sede di certificazione, si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di CENPI si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di CENPI ma a fattori diversi (es. difetti di produzione o non corretta installazione o altro), l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente (fabbricante del prodotto o equiparato) il reclamo ricevuto,

richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva. La correzione e l'azione correttiva devono essere sottoposte alla valutazione dell'Organismo. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso al cliente interessato, CENPI, fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, CENPI fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, CENPI, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

L'Organismo richiede inoltre ai Soggetti intestatari delle certificazioni di mantenere registrazioni dei reclami avanzati nei loro confronti dagli utenti dei prodotti certificati, mettendo tali registrazioni a disposizione dell'Organismo su richiesta di quest'ultimo.

In relazione a tali reclami, L'Organismo interviene nei confronti dell'intestatario della certificazione, richiedendo di adottare i provvedimenti del caso, e documenta tali interventi ed i risultati conseguiti.

9.3 – Ricorsi o appelli

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

CENPI conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

In CENPI chi esamina i ricorsi è indipendente rispetto al provvedimento oggetto del ricorso stesso. La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Responsabile Tecnico purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico, dalla Direzione di CENPI.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, CENPI provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

9.4 – Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Brescia.

10 – RISERVATEZZA

Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) relativi alle attività di Certificazione del prodotto dell'Organizzazione richiedente sono considerati riservati.

L'accesso e la consultazione ai documenti di registrazione è riservato solo alle funzioni coinvolte nell'iter di certificazione ed all'Organizzazione in oggetto.

[Nel caso in cui l'organismo sia tenuto per legge o su richiesta esplicita da parte dell'Ente di Accredimento o da parte del Ministero competente a divulgare le informazioni, CENPI provvederà comunque ad informare il cliente sulle informazioni fornite.](#)

11 – CONDIZIONI ECONOMICHE

11.1 – Tariffe

Gli importi per la certificazione sono espressi da un "Tariffario" la cui applicazione, valutate le caratteristiche dello specifico prodotto, determina l'offerta economica.

Possano essere apportate variazioni all'offerta a seguito della modifica del Tariffario o perché a seguito del riesame del contratto emergano variazioni o difformità dei dati forniti con la Richiesta di Offerta. Tali variazioni e/o difformità potranno essere:

- comunicate dal Fabbricante/Installatore a seguito di modifiche intervenute successivamente alla richiesta di offerta,
- rilevate a seguito dell'analisi del Fascicolo Tecnico (se applicabile),
- rilevate in occasione dell'esecuzione dell'attività di valutazione in campo (se applicabile).

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

Le variazioni alle condizioni economiche riportate nell'offerta accettata saranno notificate, per fax o posta elettronica o posta ordinaria, ai Fabbricanti/Installatori che hanno diritto di rinunciare alla certificazione entro mesi uno (1) dalla data di notifica delle variazioni.

11.2 – Condizioni di pagamento

Perché venga attivato l'iter di Certificazione, il Fabbricante e/o l'Installatore dovrà accettare sia le condizioni economiche convenute nell'offerta/contratto sia l'applicazione del presente Regolamento e dei documenti in esso esplicitamente richiamati.

Il pagamento dell'importo andrà effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura, in caso di mancato pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 5 punti percentuali.

11.3 – Durata del contratto

Ai sensi del presente Regolamento, il rapporto contrattuale inizia alla data di accettazione da parte di CENPI del conferimento dell'incarico. Gli obblighi di CENPI nei confronti del committente si esauriscono con la notifica dell'attestato.

12. MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

In caso di modifiche alle norme e/o standard di certificazione vigenti relativi ai prodotti o alle regole generali di certificazione (ad es.: da parte ACCREDIA) o al presente documento, CENPI ne darà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni in possesso di certificazione e a quelle con domanda di Certificazione accettata.

Le Organizzazioni verranno invitate per iscritto ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine stabilito in base al tipo e alla motivazione delle variazioni apportate e alla loro origine; in particolare, in caso di variazione degli standard di prodotto, vengono presi in considerazione i seguenti fattori:

- urgenza di conformarsi alle prescrizioni revisionate di norme in materia di salute, sicurezza ed ambiente;
- i tempi ed i costi richiesti per la modifica di prodotti ed attrezzature e per la fabbricazione di un prodotto conforme alle nuove prescrizioni;
- l'entità dei prodotti esistenti e la possibilità di modificarli per renderli conformi alle nuove prescrizioni;

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

- la necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale un determinato fabbricante o un prodotto di particolare concessione;
- i problemi operativi dello stesso organismo di Certificazione.

La comunicazione viene inviata con un mezzo che ne assicuri la ricezione. L'Organizzazione ha facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato oppure di rinunciare alla certificazione. In caso di non accettazione delle variazioni, l'Organizzazione può rinunciare alla Certificazione purché ne dia comunicazione secondo le modalità indicate al paragrafo 7.1 del presente documento.

In caso di accettazione delle variazioni, CENPI si riserva il diritto di verificare l'attuazione dei necessari adeguamenti alle nuove prescrizioni.

In particolare, se le nuove prescrizioni riguardano il prodotto, CENPI verifica la conformità del prodotto certificato dell'Organizzazione ai nuovi requisiti delle normative. L'esito positivo di tale verifica darà origine all'emissione di un nuovo attestato di conformità ed una nuova licenza d'uso. L'Organizzazione dovrà riportare sul marchio di conformità eventualmente apposto sul prodotto il nuovo numero di attestato e, al di sotto dello stesso, con il medesimo carattere e dimensioni, una dicitura indicante l'edizione aggiornata della norma/schema/standard applicato. Le spese per le eventuali visite supplementari sono a carico dell'Organizzazione richiedente.

13 – COMITATO GARANTE DELL'INDIPENDENZA E DELL'IMPARZIALITA'

Tutte le attività di certificazione sono sottoposte al controllo e alla verifica del Comitato di Garante dell'Indipendenza e dell'Imparzialità, il quale ha la funzione di assicurare e garantire l'imparzialità e l'indipendenza di CENPI

A tale Comitato partecipano, in modo equilibrato, senza il predominio di interessi specifici, tutte le parti maggiormente interessate alle attività di certificazione.

In particolare, il Comitato, senza entrare nel merito tecnico, valuta la correttezza, l'imparzialità, l'indipendenza e verifica l'operato di CENPI relativo a: nuove Certificazioni, sorveglianze, rinnovi, estensioni, riduzioni, sospensioni, revoche.

14 – DIRITTI E DOVERI

14.1 – Doveri dell'Organizzazione richiedente la certificazione

L'Organizzazione richiedente la Certificazione e certificata deve:

1. rispettare le prescrizioni del presente Regolamento;

2. fornire tutta la documentazione tecnica (come previsto dallo specifico allegato della direttiva) relativa al prodotto da certificare in lingua italiana (eventualmente può essere accettata la lingua inglese) necessaria alla valutazione dello stesso ;
3. mettere a disposizione i campioni per l'esecuzione della verifica finale prevista dalla Direttiva e tutte le verifiche e prove necessarie, garantendo al personale ispettivo di CENPI accesso ai locali di fabbricazione del prodotto;
4. non commercializzare prodotti prima della conclusione con esito positivo dell'iter di Certificazione;
5. comunicare ad CENPI eventuali modifiche apportate al prodotto oggetto di certificazione;
6. comunicare ad CENPI eventuali reclami ricevuti da clienti relativamente al prodotto certificato;
7. fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta da CENPI;
8. informare CENPI in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, apertura nuove sedi e/o succursali, cambi di denominazione sociale, modifiche significative dei propri cicli lavorativi. Fornire, in caso di rinnovo della certificazione, i dati aggiornati relativi al prodotto nonché gli eventuali reclami ricevuti;
9. conformarsi ai requisiti dell'organismo di certificazione riportati nel paragrafo "Pubblicità ed uso della Certificazione" del presente Regolamento nel fare riferimento allo stato della propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali internet, materiale pubblicitario o altri documenti;
10. evitare di fare, né consentire ad altri di fare, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
11. non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento di certificazione o di una sua parte, in modo da poter trarre in inganno;
12. interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di sospensione, revoca o rinuncia della stessa;
13. rettificare tutti i materiali pubblicitari qualora il campo di applicazione della certificazione sia stato ridotto;
14. non lasciare intendere che la certificazione si applichi a prodotti o attività che sono fuori dal campo di applicazione della certificazione,
15. non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico,

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

16. garantire l'accesso degli Ispettori/Auditor ivi compresi quelli ACCREDIA alla documentazione, alle aree aziendali di produzione per assicurare il corretto svolgimento dall'attività di valutazione,
17. garantire l'accesso ai valutatori ACCREDIA previa comunicazione da parte di CENPI dei loro nominativi,
18. garantire l'accesso al personale ispettivo in addestramento e in supervisione,
19. rendersi disponibili ad eventuali verifiche supplementari richieste sia da parte di CENPI sia da parte dell'Ente di Accredimento. Tali verifiche sono in genere a carico di CENPI e sono eseguite a fronte di segnalazioni gravi che coinvolgono il prodotto, la non effettuazione di questa tipologia di verifica, comporta la revoca della certificazione concessa, applicabile per le certificazioni rilasciate a fronte della direttiva macchine;
20. in caso di scadenza, o ritiro/revoca della certificazione, restituire i certificati e cessare di utilizzare riferimento alla certificazione, applicabile per le certificazioni rilasciate a fronte della direttiva macchine.

14.2 – Diritti dell'Organizzazione richiedente la certificazione

L'Organizzazione in possesso della certificazione:

1. ove previsto può apporre il numero identificativo dell'Organismo accanto al marchio CE previsto dalla Direttiva nei modi previsti dalla stessa;
2. può pubblicizzare l'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni purché rispetti le regole definite nel paragrafo "Pubblicità ed uso della Certificazione" del presente Regolamento;
3. può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché CENPI possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
4. può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione di conformità dandone comunicazione scritta a CENPI;
5. può richiedere a CENPI il Certificato su qualunque tipo di supporto a condizione che si faccia carico dei relativi costi.

14.3 – Diritti e Doveri di CENPI

CENPI si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti, per l'effettuazione delle attività di valutazione della conformità.

I doveri di CENPI sono:

1. mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti la certificazione;
2. predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione, comprendente la domanda di certificazione, le attività di valutazione, nonché il processo per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione ed il processo di rinnovo;
3. applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa;
4. qualora ne sia formalmente informato, comunicare agli organi competenti e all'ente di Accreditamento (se applicabile) i casi in cui aziende certificate sono coinvolte in processi relativi alle Leggi sulle responsabilità da prodotto/servizio difettoso e sulla Sicurezza;
5. comunicare preventivamente al Fabbrikante/Installatore/Proprietario la composizione dei team incaricati della valutazione e la eventuale presenza di ispettori dell'Ente di accreditamento o di altri Enti aventi diritto.

15 – PUBBLICITA' ED USO DELLA CERTIFICAZIONE

Il Fabbrikante e/o l'Installatore e/o Proprietario può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto.

Il Fabbrikante e/o l'Installatore e/o Proprietario può riprodurre integralmente il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da CENPI

Il Fabbrikante e/o l'Installatore e/o Proprietario, deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da CENPI e deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato da CENPI

Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, CENPI si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante/installatore, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali.

16 – UTILIZZO MARCHIO ACCREDIA

Ai clienti è inibito l'utilizzo sia del logo di CENPI che di Accredia.

ALLEGATO 1 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE**DIRETTIVA ASCENSORI****ALLEGATO V – Esame Finale****DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'ASCENSORE**

- La documentazione tecnica contenente i documenti necessari a verificare che l'ascensore è conforme all'ascensore modello (All. IV parte B) o a fronte dell'Allegato XI;
- Progetto di insieme dell'ascensore;
- I disegni e gli schemi necessari all'esame finale ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
- Un esemplare delle istruzioni per l'uso e manutenzione.
- Fac-simile Dichiarazione CE di Conformità dell'installatore (discrezionale)
-

ALLEGATO VIII – Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori**DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'ASCENSORE**

- Descrizione generale dell'ascensore
- Dati tecnici (tipo di impianto, sistema di azionamento, portata e n. passeggeri, velocità nominale, n. ingressi e piani serviti, corsa, ecc)
- Disegni di installazione
- Schemi elettrici e/ idraulici
- Se non sono state impiegate le norme armonizzate, documento di Analisi dei Rischi e illustrazione delle soluzioni adottate per ottemperare ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) della Direttiva
- Risultati delle prove o dei calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore
- Attestati di Esame CE/UE del Tipo e Dichiarazione CE di conformità dei Componenti di Sicurezza, riportante il numero di serie dei componenti: paracadute cabina, contrappeso, limitatore di velocità, valvola di blocco, dispositivi di blocco porte di piano, ammortizzatori a caratteristica non lineare/idraulici/a molla con ritorno ammortizzato, dispositivi di sicurezza con componenti elettronici, dispositivo di protezione contro l'eccesso di velocità in salita, dispositivo di protezione contro il movimento incontrollato della cabina (emendamento A3)
- Certificati di costruzione/prova dei materiali utilizzati nella fabbricazione: funi, catene, tubazioni flessibili, vetro, REI porte di piano, apparecchiature antideflagranti, registrazione paracadute/valvola di blocco, ecc

- Fac-simile del Manuale Istruzioni per l'uso dell'ascensore o documento analogo avente i seguenti contenuti: informazioni, disegni e schemi per l'uso normale dell'ascensore, e per le operazioni di manutenzione, ispezione, riparazione, verifiche periodiche e le operazioni di soccorso
- Per impianti in deroga allegare certificazione accordo preventivo rilasciato da un organismo notificato e la successiva comunicazione inviata al Ministero
- Per impianti non completamente conformi alle norme tecniche applicabili allegare relativa Analisi dei rischi.
- Dichiarazione dell'installatore che attesti l'avvenuto reciproco scambio di informazioni con il responsabile della realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 4.4 del DPR 162/99 circa l'uso previsto dell'ascensore anche in riferimento all'idoneità delle strutture dell'edificio a sopportare i carichi indotti e alle altre leggi/norme relative al luogo di installazione
- Fac-simile Dichiarazione CE di Conformità dell'installatore (discrezionale)

Per impianti in deroga non normati dalla UNI EN 81-21

- C.I. e C.F. in corso di validità del proprietario dell'immobile;
- C.I. e C.F. in corso di validità del delegato (se la domanda è presentata dall'installatore);
- Delega del proprietario dell'impianto (se la domanda è presentata dall'installatore);
- Documentazione attestante impedimenti oggettivi (dich. o documentazione timbrata e firmata dal proprietario e/o tecnico abilitato secondo le rispettive competenze);
- Analisi dei rischi riferita alle difformità, rispetto alle UNI EN 81-1/2 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o entrambi;
- Piante e sezioni (su A4) timbrate e firmate relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio;
- Dichiarazione attestante l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente timbrata e firmata;
- Relazione tecnica timbrata e firmata dall'installatore;
- Libretto d'uso e manutenzione timbrato e firmato dall'installatore.

Per impianti in deroga normati dalla UNI EN 81-21

- C.I. e C.F. in corso di validità del proprietario dell'immobile;
- C.I. e C.F. in corso di validità del delegato (se la domanda è presentata dall'installatore);
- Delega del proprietario dell'impianto (se la domanda è presentata dall'installatore);

- Documentazione attestante impedimenti oggettivi (dichiarazione o documentazione timbrata e firmata dal proprietario e/o tecnico abilitato secondo le rispettive competenze);
- Dichiarazione attestante l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente timbrata e firmata;
- Dichiarazione con elencati i punti della 81-21 considerati, timbrata e firmata dall'installatore;
- Libretto d'uso e manutenzione timbrato e firmato dall'installatore;
- Piante e sezioni (su A4) timbrate e firmate relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio;
- Relazione tecnica timbrata e firmata dall'installatore (con dichiarazione che l'ascensore è normato dalla uni en 81-21).

DIRETTIVA MACCHINE

ALLEGATO IX – Esame CE del tipo

DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLA MACCHINA

- Descrizione generale della macchina,
- Disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché delle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
- Disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
- Documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
 - un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
 - le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
- Norme e altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme
- Qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
- Esemplare delle istruzioni della macchina,
- Se del caso, dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,

	REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI RG-K e RG-M	Edizione 3 Rev. 9
		30.10.2020

- Se del caso, copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,
- Copia della dichiarazione CE di conformità;

mentre nel caso di fabbricazione in serie, bisogna dare evidenza delle disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva.